

S T A T U T O

della

"SOCIETA' ELETTRICA TRENINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA S.p.A."

in sigla **"SET Distribuzione S.p.A."**

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata

"SOCIETA' ELETTRICA TRENINA PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA

ELETTRICA S.p.A."

in sigla **"SET Distribuzione S.p.A."**

Art. 2

2.1 La Società ha sede nel Comune di Rovereto.

2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune e di istituire e di sopprimere ovunque sedi secondarie e unità locali operative/unità locali operative.

Art. 3

3.1. La società ha per oggetto **l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica.**

3.2. La società - essendosi resa acquirente, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 18, comma 2, lettera a) della Legge Provinciale 20 marzo 2000 n.3 e 13-bis della Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 3, aggiunto dall'art. 16 della Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica ubicati nel territorio della provincia di Trento, già posseduti dall'ENEL S.p.A. - esercita in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 13 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, ed in conformità alle previsioni dell'art. 18, comma 2, lettera b) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, il servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica nell'ambito del territorio della Provincia di Trento, con la modalità e secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 4, della Legge Provinciale 22 marzo 2001, n.3.

La società in tal fine in particolare provvede:

- a) al trasporto ed alla trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione per la consegna ai clienti finali;
- b) alla connessione alle reti di distribuzione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, fornendo tutte le prestazioni ed i servizi necessari;
- c) alla realizzazione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione.

A tal fine, la società può operare sia in Italia che all'estero e svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per le attività di:

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di reti elettriche, di apparecchiature ed impianti;
- realizzazione e gestione di infrastrutture tecniche destinate alla ricarica di veicoli elettrici, sia in ambito pubblico che privato;

- gestione di impianti di illuminazione pubblica;
- realizzazione di reti di comunicazione anche non correlate alle esigenze dei propri impianti, da mettere a disposizione di operatori del settore TLC secondo convenzioni per l'utilizzo condiviso o vendita diretta;
- ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati;
- qualunque altra attività che consenta miglior utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

3.3. La società potrà cedere parte degli impianti di distribuzione, indicati al precedente art. 3.2, a condizione che se ne verifichino i presupposti normativi ed amministrativi come indicati all'art. 18 comma 2 lettera c) della legge provinciale 20.3.2000 n. 3 e disposizioni connesse, esclusivamente ai soggetti indicati dall'art. 13 comma 3 lettere a) e b) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

L'eventuale trasferimento dovrà avvenire alla condizione prevista dall'art. 13 comma 5 della Legge Provinciale 22 marzo 2001, n. 3, previa stipulazione con il cessionario di un'apposita intesa.

3.4 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì compiere ogni operazione commerciale, industriale ed immobiliare, a tal fine potrà altresì compiere in via non prevalente con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie immobiliari, concedere fidejussioni, avvalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi.

3.5 Salvo il disposto di cui all'art. 2361 c.c., potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società, aventi scopo analogo o affine al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale e purché non nei confronti del pubblico, nonché costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee e d'impresa.

La società non potrà comunque esercitare attività riservata a professionisti per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi o registri.

3.6 La società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, ha la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:

- a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- c) impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Art. 4

4.1 La **durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050** (duemilacinquanta) salvo proroghe o anticipato scioglimento a sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il **capitale è fissato in euro 112.241.777,00 (centododici milioni duecentoquarantunomila settecentosettantasette virgola**

zero zero).

Esso è suddiviso in n. 112.241.777,00 azioni. Le azioni hanno valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna.

La Società può non emettere i relativi titoli. La qualità di Socio è comprovata attualmente dall'iscrizione nel libro Soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

5.3 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.4 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

7.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ottenerne estratti a proprie spese.

7.3 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi degli artt. 2348 e segg. Cod. Civ.. In tal caso le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

9.1 Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune

nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle azioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

9.3 Per l'acquisto da parte della Società di azioni proprie, per il compimento di altre operazioni su azioni proprie e per l'acquisto di azioni da parte di Società controllate si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2357 e segg. C.C..

La Società controllata da altra Società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. È vietato alle Società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di Società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 10

10.1 Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci. A tal fine il socio dovrà comunicare all'organo amministrativo la propria intenzione di alienare specificando per iscritto la proposta, eventuali condizioni ed il regime patrimoniale dei cessionari. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Questi devono esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi; se più soci manifestassero l'intenzione di esercitare la prelazione le azioni offerte in vendita saranno suddivise tra di loro in proporzione al capitale sociale posseduto. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione nei termini suddetti, il cessionario non socio deve essere comunque soggetto gradito all'Organo Amministrativo che deve pronunciarsi, mediante apposita delibera, senza obbligo di motivazione. Tale decisione deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dall'inutile decorso del termine ultimo per l'esercizio del diritto di prelazione; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento al socio spetta il diritto di recesso.

10.3 L'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

ASSEMBLEE

Art. 11

11.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche su domanda dei soci a sensi dell'art. 2367 C.C.; l'assemblea è convocata presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

11.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione ed ulteriori convocazioni, per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

11.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

11.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 12

12.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

12.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 13

13.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

13.2 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 2372 C.C..

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

13.3 I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

13.4 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società.

Art. 14

14.1 Ogni azione attribuisce il diritto di voto, salvo che nel caso in cui siano state create azioni senza diritto di voto o con diritto limitato a particolari argomenti, o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

14.2 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.

14.3. Il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria è fissato al sessanta per cento del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione e per ogni tipo di deliberazione che sia ad essa rimessa dalla legge.

14.4 Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 15

15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'assemblea.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3 Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

16.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito in occasione della nomina:

a) da un **Amministratore Unico**;

b) da un **Consiglio di Amministrazione** composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, la cui composizione dovrà rispettare le prescrizioni dell'articolo 2 del D.P.R. del 30 novembre 2012 n. 251, "Regolamento concernente la parità di

accesso agli organi di amministrazione e di controllo ... in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della legge 12 luglio 2011 n. 120."

16.2 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Al fine del rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2 del D.P.R. del 30 novembre 2012 n. 251, il voto assembleare per la nomina degli amministratori si svolgerà secondo le seguenti modalità.

a) Qualora la Provincia Autonoma di Trento, alla data dell'assemblea ordinaria, abbia già esercitato il diritto di nomina di cui al successivo paragrafo 16.3, il genere al quale apparterrà il consigliere così nominato sarà considerato per il rispetto della prescrizione sull'equilibrio di genere. Il voto assembleare sulle candidature dei consiglieri residui, sino alla concorrenza del numero determinato dall'assemblea ai sensi del precedente paragrafo 16.1, sarà considerato inefficace per i candidati, la cui nomina impedisca il rispetto dell'equilibrio di genere (un quinto in prima applicazione, un terzo nelle due successive), ai quali subentreranno il candidato o i candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per primi successivi nell'elenco dei voti conseguiti. Qualora i candidati abbiano conseguito il medesimo numero di voti e il consiglio così formato non rispetti l'equilibrio di genere, l'intera votazione sarà inefficace e dovrà essere ripetuta. In tal caso, dovranno essere ammesse in assemblea nuove candidature.

b) Qualora la Provincia Autonoma di Trento, alla data dell'assemblea ordinaria, non abbia già esercitato il diritto di nomina di cui al successivo paragrafo 16.3, il voto assembleare sulle candidature dei consiglieri residui, sino alla concorrenza del numero determinato dall'assemblea ai sensi del precedente paragrafo 16.1, sarà considerato inefficace per i candidati, la cui nomina impedisca il rispetto dell'equilibrio di genere (un quinto in prima applicazione, un terzo nelle due successive) anche considerando il vincolo, per la Provincia Autonoma di Trento, alla designazione rispettosa di tale vincolo. In tal caso si procederà secondo quanto previsto al precedente paragrafo a).

16.3 Alla Provincia Autonoma di Trento spetta di diritto la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile. Tale nomina, qualora intervenga in data successiva all'assemblea ordinaria che ha nominato gli altri componenti del consiglio di amministrazione, ovvero per sostituire un amministratore cessato nel corso del periodo di durata della carica, dovrà avvenire scegliendo il genere dell'amministratore in modo da assicurare il rispetto, da parte della società, delle previsioni dell'art.2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

16.4 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ..

17.1 **Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio** relativo all'ultimo esercizio. In mancanza di qualsiasi precisazione gli amministratori si intendono nominati per tre esercizi. Essi sono rieleggibili.

17.2 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 del D.P.R. del 30 novembre 2012 n. 251, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso se viene meno la metà o più della metà degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

Art. 18

18.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina nella sua prima adunanza fra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonché, anche fra estranei, un Segretario.

18.2 Il Consiglio, nella sua prima adunanza utile, ai sensi dell'articolo 12.2. del Testo integrato delle disposizioni dell'AEEGSI in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, di cui alla del. AEEGSI 296/2015/R/com, nomina un Gestore Indipendente, investito di tutti i poteri.

18.3 Sono componenti del Gestore Indipendente tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa e il personale con funzioni dirigenziali apicali. La Società può prevedere che non tutti i componenti dell'organo amministrativo dell'impresa siano componenti del Gestore Indipendente, conferendo il relativo incarico ad un comitato esecutivo o, in alternativa, ad un amministratore delegato ("modalità derogatoria").

18.4 Il Gestore Indipendente dispone di effettivi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata e dal gruppo cui appartiene in relazione all'attività funzionalmente separata e, in particolare:

- rappresenta la Società verso i terzi per tutto quanto concerne la gestione dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
- predispone il Piano di Sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture dell'attività amministrata;
- sovrintende e coordina la struttura organizzativa aziendale che si occupa dell'attività di distribuzione elettrica;
- assicura la riservatezza e la messa disposizione non discri-

minatoria delle informazioni commercialmente sensibili gestite nell'ambito dell'attività amministrata.

18.5 Il Gestore Indipendente in modalità derogatoria ha altresì il potere di esprimere parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo che riguardano gli aspetti gestionali e organizzativi dell'attività separata funzionalmente, nonché per l'approvazione del Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle Infrastrutture dell'attività amministrata.

18.6 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione deve avvenire con avviso raccomandato, telegramma, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante nei libri sociali con prova di ricevimento, inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni. In difetto di tale formalità il Consiglio delibera con la presenza di tutti i consiglieri e dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

18.7 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi dal consigliere più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente del Consiglio, se presente.

Nel caso in cui, per due convocazioni consecutive, non si raggiunga il quorum per la validità delle deliberazioni l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

Art. 19

19.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea o al Gestore Indipendente.

Può nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Salve le limitazioni di legge, il Consiglio di Amministrazione può

delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega.

Art. 20

20.1 All'**Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione** e, nei limiti dei poteri delegati agli Amministratori Delegati, **spetta la rappresentanza generale della Società.**

20.2 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21

21.1 Ai componenti dell'organo amministrativo può competere, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle proprie funzioni, anche un compenso annuo stabilito dall'Assemblea.

21.2 Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

21.3 A favore degli amministratori può essere riconosciuta un'indennità di fine mandato anche in forma assicurativa, nella misura deliberata dall'assemblea dei soci.

ORGANI DI CONTROLLO

Art. 22

22.1 Sono **organi di controllo:**

- **il Collegio Sindacale**, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;

- **un Revisore Contabile ovvero una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia**, cui spetta il controllo contabile; la scelta se affidare il controllo contabile ad un revisore contabile o ad una Società di revisione, come pure la relativa nomina competono all'assemblea ordinaria dei soci e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 23

23.1 **Il Collegio Sindacale si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti**, conformemente al disposto dell'art. 2397 C.C. e funziona secondo le norme di legge.

23.2 **Alla Provincia Autonoma di Trento spetta la nomina diretta di un sindaco effettivo e di un supplente ai sensi dell'articolo 2450 del Codice Civile.**

23.3 I Sindaci, compreso il Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci e la composizione del collegio deve rispettare la previsione dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Qualora la Provincia Autonoma di Trento abbia comunicato la nomina, ai sensi

del precedente paragrafo 23.2, il genere del sindaco così designato dovrà essere tenuto presente per la formazione delle candidature per la nomina degli altri membri effettivi da parte dell'assemblea. Qualora l'assemblea abbia nominato due membri effettivi, la successiva designazione della Provincia Autonoma di Trento dovrà considerare il genere al quale essi appartengono, per esprimere la propria nomina in conformità alla previsione dell'articolo 2 del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

23.4 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod. Civ..

La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 24

24.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dal presente statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Hanno inoltre diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 25

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

25.3 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal II comma dell'art. 2364 C.C..

Art. 26

26.1 Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

26.2 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi esclusivamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2433-bis Cod. Civ..

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 27

27.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

27.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 28

28.1 La Società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali e/o amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi dell'art. 2346 ultimo comma C.C..

28.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

28.3 La Società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

28.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

28.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della Società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del Codice Civile.

28.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla sezione XI Capo V del Codice Civile.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29

29.1 Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento,

l'Assemblea determinerà i criteri per la liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

NORME DI RINVIO

Art. 30

30.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società per azioni.

F.to Peroni Agostino

L.S. f.to Notaio Rita Fochesato